



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>180</u> del registro	OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, alla dipendente (Omissis) nel proc. Pen. n. 1190/16 e n. 1134/2019 R.G. - Gradimento nomina difensori di fiducia.
data <u>12/10/2023</u>	

L'anno duemilaventitre addì dodici del mese di ottobre alle ore 13:20 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE VINCENZO	Assessore		
FALLA Giovanni	Assessore	/	X
PORTELLI Concetta	Assessore	/	X
PUGLISI Giuseppe	Assessore		

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Titolare di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali Dott.ssa Sgarlata Maria, N° 11 del 12-10-2023 avente ad oggetto: “Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, alla dipendente (Omissis) nel proc. Pen. n. 1190/16 e n. 1134/2019 R.G. - Gradimento nomina difensori di fiducia.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Titolare di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore Finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Titolare di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali Dott.ssa Sgarlata Maria, N° 11 del 12-10-2023 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando alla stessa tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Settore I Affari Generali



Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11

Del 12/10/2023

OGGETTO: **Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, alla dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 1190/16 e n. 1134/2019 R.G. – Gradimento nomina difensori di fiducia.**

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Titolari di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

VISTA la nota prot. n. 27009 del 06/07/2023 con la quale la dipendente comunale [omissis], comunica all'Ente che il procedimento n. 1960/2016 R.G.N.R. e n. 1134/2019 R.G. è stato definito con sentenza di assoluzione n. 1326/2022 Reg. Sent., emessa dal Tribunale di Ragusa il 29/11/2022 e irrevocabile il 14/04/2023, "per non aver commesso il fatto e, comunque, perché il fatto non costituisce reato", e pertanto chiede il rimborso dei compensi professionali dei legali incaricati, e in particolare:

- Avv. Avveduto Rosario del Foro di Ragusa, per le fasi delle indagini preliminari e per l'udienza perliminare (proc. pen. n. 1910/16 R.G.N.R.),
- Avv. Cappello Carmelo Edoardo del Foro di Ragusa, per la fase del dibattimento penale (n. 1910/16 R.G.N.R. e 1134/2019 R.G.);

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio, da cui risulta che:

- con prot. n. 10477 del 30/03/2018 la dipendente ha comunicato la notifica dell'avviso conclusione indagini per violazione art. 328 c.p., e di aver nominato come difensore di fiducia l'Avv. Rosario Avveduto,
- con prot. n. 20534 del 20/05/2021 ha comunicato la sostituzione del difensore di fiducia a suo tempo nominato con l'Avv. Carmelo Edoardo Cappello;

DATO ATTO che la materia del rimborso delle spese legali ai dipendenti degli Enti Locali è regolata dall'art. 59 del CCNL del 16 novembre 2022, per il personale del Comparto Funzioni Locali, che riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e prevede che al c. 1: "*l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*";

VISTO il comma 2 del suddetto art. 59 del CCNL 16/11/2022, ai sensi del quale il dipendente, "*sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, può nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, purché vi sia il previo comune gradimento dell'Ente, con oneri interamente a suo carico. Nel caso di conclusione*

ms

favorevole con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. (...) Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.”;

DATO ATTO che la giurisprudenza ha più volte evidenziato che, come si desume dal richiamato dettato normativo, nel nostro ordinamento manca un principio generale che consenta di affermare, indipendentemente dalla fonte normativa settoriale e a prescindere dai limiti in cui il diritto viene conformato, l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente;

RITENUTO che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, perché l'ente locale possa legittimamente assumersi l'onere di prestare assistenza legale ai propri dipendenti, devono verificarsi specifici presupposti a fronte di rigorose valutazioni che gravano sull'ente, atteso che solo così sarà possibile garantire una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche anche in una materia così delicata come quella in trattazione. Questi dunque i presupposti che occorre verificare:

- connessione della vicenda giudiziaria con la funzione rivestita dal pubblico funzionario;
- tutela dei diritti ed interessi facenti capo all'ente;
- assenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario e l'ente;
- conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione.

DATO ATTO, pertanto, che l'Ente medesimo è sostanzialmente tenuto a ponderare i propri interessi nel quadro del pendente procedimento giudiziario, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine; in tale quadro, l'obbligo gravante sull'ente di assumere le spese dei procedimenti penali in cui siano implicati i propri dipendenti o amministratori è strettamente legato alla circostanza che tali procedimenti riguardino fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto della Pubblica Amministrazione, ma direttamente ad essa in forza del rapporto di immedesimazione organica. La ponderazione degli interessi in gioco deve, pertanto, assumere particolare rigore (cfr., in tal senso, tra le tante, C.d.S. Sez. V, dec. n. 2242/2000, Cass., Sez. I, sent. n. 15724/2000);

CONSIDERATO che gli atti e i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale è stato effettivamente posto in essere dalla dipendente in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti di ufficio, e che non si riscontra alcun conflitto d'interesse tra dipendente e Amministrazione;

RITENUTO condividere la scelta degli avvocati difensori operata dalla dipendente, ed assumere gli oneri di difesa sostenuti per la rappresentanza legale dall'interessata, nei limiti di quanto stabilito dalle relative tariffe forensi;

PRECISATO che il procedimento di rimborso consta di una serie di atti e di attività che vanno dall'assoluzione con formula ampia del richiedente, alla richiesta debitamente quantificata e documentalmente giustificata della parte, alla valutazione positiva dell'Ente in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni per il rimborso;

DATO ATTO che la liquidazione delle spese in questione non può in nessun caso essere considerata legittima in assenza di ogni documentazione giustificativa poiché in ossequio ai precetti di rango costituzionale (imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost.), l'Ente pubblico può procedere al rimborso delle spese affrontate da coloro che abbiano operato nel suo interesse nelle sole ipotesi in cui le medesime spese risultino rigorosamente documentate e giustificate;

VISTO l'art. 59 del CCNL del 16/11/2022;

VISTO il D.lgs. 165/2001, recante le norme generali sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000,

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **esprimere** il proprio gradimento, ai sensi dell'art. 59 del C.C.N.L. 16.11.2022, alla nomina, dei legali di fiducia della dipendente comunale [Omissis] nel procedimento n. 1960/2016 R.G.N.R. e n. 1134/2019 R.G. di cui in premessa: Avv. Avveduto Rosario del Foro di Ragusa, per le fasi delle indagini preliminari e per l'udienza perliminare e Avv. Cappello Carmelo Edoardo del Foro di Ragusa, per la fase del dibattimento penale;
- 2) **accogliere** la richiesta di rimborso avanzata con nota prot. n. 27009 del 06/07/2023 dalla dipendente comunale [Omissis], in considerazione della definizione del procedimento penale con sentenza di assoluzione n. 1326/2022, irrevocabile, per non aver commesso il fatto e comunque perché il fatto non costituisce reato;
- 3) **dare atto** che l'Amministrazione comunale procederà al rimborso ricorrendone tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 59 CCNL 16/11/2022, nei limiti di quanto stabilito dalle tariffe forensi, demandando al responsabile del Settore competente di porre in essere gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente provvedimento;
- 4) **dare atto** che in ottemperanza al dispositivo della L. 196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A), che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;
- 5) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91.



Il Capo Settore Affari Generali
Maria Sgarlata

L'Assessore al ramo
(Sig. Giuseppe Causarano)



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE I AFFARI GENERALI



Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 11 del 12/10/2023

OGGETTO: Patrocinio legale art. 59 CCNL 16/11/2022 Comparto Funzioni Locali, alla dipendente [Omissis] nel proc. pen. n. 1190/16 e n. 1134/2019 R.G. – Gradimento nomina difensori di fiducia.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 12/10/2023



Il Capo Settore
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 12.10.2023



PER Il Capo Settore Finanze
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

IL TITOLARE DI E.G. SETTORE II

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE
(Geom. Mario Marino)

L'ASSESSORE ANZIANO
(Geom. Vincenzo Giannone)



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, lì

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 12.10.2023

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Sgarlata)



Ac. N. _____

M Sgarlata